SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 256



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 novembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

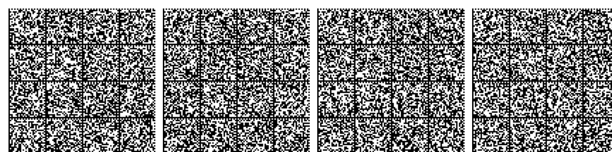
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO









LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. **178**.

Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 130, comma 3-*bis*, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 20-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

Visto l'articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;

Acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, conformemente alla previsione di cui al comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 maggio 2010;

Ritenuto di non potersi uniformare ai pareri delle Commissioni parlamentari nella parte in cui prevedono l'applicazione di un regime transitorio in quanto fino all'attuazione del nuovo regime non può che applicarsi il sistema precedentemente previsto dall'ordinamento italiano, l'unico, allo stato compatibile con la normativa europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Codice, il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

b) abbonato, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice;

c) operatore, qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, del Codice, intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono;

d) registro, il registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-*bis*, del Codice;

e) elenchi di abbonati, gli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice;

f) Ministero dello sviluppo economico, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico;

g) gestore del registro pubblico, il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potrà essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il registro delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-*bis*, del Codice.

2. Il presente regolamento si applica alle sole numerazioni riportate in elenchi di abbonati di cui all'articolo 129 del Codice.

3. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti, per i fini di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, del Codice, di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi nel rispetto del diritto di opporsi di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, e degli articoli 13, 23 e 24 del Codice.

Art. 3.

Istituzione del registro

1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi dell'articolo 130, comma 3-*bis*, del Codice, e sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 4, il registro pubblico delle opposizioni.

2. Fermo restando il diritto di opporsi a trattamenti di singoli soggetti ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, del Codice, gli interessati le cui numerazioni sono riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, iscrivendosi al registro di cui al comma 1, possono opporsi al trattamento delle medesime numerazioni



effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 4.

Realizzazione e gestione del registro

1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del Codice e del presente regolamento, prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di sua competenza, anche in riferimento ai compiti di vigilanza e controllo di cui all'articolo 12, comma 1:

a) le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell'affidatario;

b) i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro;

c) la durata, le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da prestare e la responsabilità dell'affidatario, le penali per il caso di inadempimento;

d) l'obbligo dell'affidatario di garantire la continuità del servizio e il trasferimento di tutti i dati nell'eventuale fase di subentro di un nuovo affidatario;

e) l'obbligo di consentire l'esercizio di attività di vigilanza e controllo per i profili attinenti al rispetto dell'atto di affidamento e del contratto di servizio, da parte del Ministero dello sviluppo economico.

2. La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro devono essere garantiti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento anche in caso di affidamento a terzi. A tale fine il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto affidatario del contratto di servizio:

a) trenta giorni dal predetto termine iniziale provvede allo svolgimento e conclusione della consultazione dei principali operatori;

b) sessanta giorni dal predetto termine iniziale provvede, anche sulla base dell'esito della consultazione di cui alla lettera *a)*, alla predisposizione e attivazione delle modalità tecniche ed operative di funzionamento ed accesso al registro da parte degli operatori;

c) novanta giorni dal predetto termine iniziale provvede alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione al registro da parte degli abbonati.

3. Ai sensi dell'articolo 20-*bis*, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, il registro è istituito con il completamento di tutte le fasi della procedura descritta nel comma 2.

Art. 5.

Soggetti obbligati all'accesso
e modalità di adesione al servizio

1. Ciascun operatore, per effettuare i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, presenta istanza presso il gestore del registro pubblico, comprensiva di:

a) documentazione attestante l'identità dell'operatore, per le persone fisiche, documento di identità in corso di validità del soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti, documento di identità del legale rappresentante *pro tempore* ed atto costitutivo e statuto;

b) dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante di cui al successivo articolo 9, ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate o degli inoltri, l'indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curerà materialmente i contatti con gli abbonati;

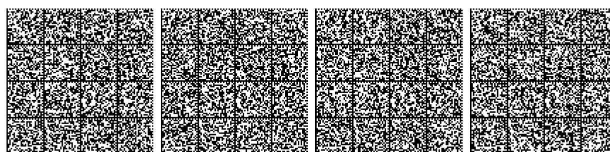
c) l'elenco o gli elenchi aggiornati di abbonati a disposizione del pubblico che costituiscono la fonte dei dati personali che l'operatore intende trattare.

2. Il gestore del registro, entro quindici giorni dall'effettivo ricevimento dell'istanza assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all'operatore, e pubblica gli estremi identificativi dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico per un periodo non superiore a dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro. L'operatore comunica al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell'istanza di accesso al registro. La validità dell'iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.

Art. 6.

Costi di accesso al registro

1. Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell'operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. Il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per l'anno successivo, e lo comunica entro il 30 novembre al Ministero dello sviluppo economico che lo approva con decreto di cui all'articolo 130, comma 3-*ter*, lettera *b)*, del Codice. I proventi delle tariffe d'accesso al registro costituiscono esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e non possono essere aumentate per scopi di lucro da parte del gestore. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro, incluso quanto necessario alla campagna informativa di cui all'articolo 11, e verifica il piano preventivo predisposto annualmente dal gestore.



2. Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero dello sviluppo economico, le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai corrispondenti capitoli della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione del registro con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Modalità e tempi di iscrizione degli abbonati al registro pubblico

1. Ciascun abbonato può chiedere al gestore che la numerazione della quale è intestatario, riportata negli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, sia iscritta nel registro, gratuitamente e almeno secondo le seguenti modalità:

a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web, del gestore del registro pubblico; in tale caso, l'abbonato e tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunicare la numerazione da iscrivere al registro;

b) mediante chiamata, comunicando i medesimi dati di cui alla lettera *a)*, effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro, il sistema deve funzionare mediante risponditore automatico, con possibilità per l'abbonato di ottenere comunque un'assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o problemi di iscrizione o modifica o cancellazione dei dati;

c) mediante invio di lettera raccomandata o fax al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento; in tale caso, fa fede, ai fini di cui all'articolo 8, comma 2, la data di effettiva ricezione della lettera o del fax da parte del gestore;

d) mediante posta elettronica.

2. Nel caso in cui l'abbonato sia intestatario di più numerazioni è possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro a condizione di utilizzare le modalità di cui alle lettere *a)*, *c)* o *d)*, di cui sopra. Dell'avvenuta iscrizione nel registro è sempre data conferma all'abbonato.

3. L'iscrizione al registro da parte degli abbonati preclude nei loro confronti qualsiasi trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica. L'iscrizione di un abbonato nel registro non osta al trattamento dei suoi dati per le predette finalità da parte di singoli soggetti che abbiano raccolto o raccolgano tali dati da fonti diverse dagli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, purché ciò sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 7, comma 4, lettera *b)*, 13, 23 e 24 del Codice.

4. Ciascun interessato può aggiornare o modificare i propri dati o revocare la propria iscrizione al registro con le medesime modalità previste per l'iscrizione ad esso. Ogni abbonato può iscriversi o revocare l'iscrizione o iscriversi nuovamente al registro senza alcuna limitazione.

5. L'iscrizione dell'abbonato al registro pubblico è a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte dell'interessato o di decadenza ai sensi del comma 6. L'iscrizione dell'abbonato nel registro pubblico è riferita unicamente alla numerazione da esso indicata e ad esso intestata e non può estendersi a numerazioni intestate ad altri abbonati.

6. L'iscrizione nel registro decade automaticamente ogni qualvolta cambi l'intestatario o intervenga la cessazione dell'utenza: a tale fine è assicurato l'aggiornamento automatico del registro, almeno ogni dieci giorni, sulla base delle informazioni contenute nella base di dati unica degli abbonati di cui alla delibera n. 36/02/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002. A tale fine, il gestore del registro aderisce agli accordi-quadro, di cui alla delibera 36/02/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabiliti per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, o acquisisce i dati contenuti nella suddetta base dati unica vigente, provvedendo ad aggiornare i propri dati periodicamente.

7. L'iscrizione al registro pubblico può avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalità automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, aggiornamento o revoca, e delle operazioni di iscrizione o di aggiornamento o di revoca dell'iscrizione al registro pubblico da parte degli abbonati, compresi gli invii di corrispondenza con i relativi allegati, secondo criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro pubblico contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.

Art. 8.

Modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori

1. Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all'interfaccia con il registro pubblico, agli standard tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa consultazione con i principali operatori telefonici. La consultazione del registro pubblico, da parte degli operatori, deve essere unicamente finalizzata alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* dell'articolo 130 del Codice.

2. L'iscrizione al registro e la sua revoca sono effettuate dal gestore nel più breve tempo tecnicamente possibile e, comunque, entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta dell'abbonato. La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni.



3. Le modalità, di consultazione del registro non devono consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore del registro di ricevere l'elenco elettronico dell'operatore, confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo, mettendolo nuovamente a disposizione dell'operatore in un'apposita sezione del sito web o trasmettendolo per posta elettronica all'operatore stesso senza che questo possa in alcun modo estrarre i dati presenti nel registro. Il gestore del registro dà corso all'interrogazione selettiva di ciascun operatore entro 24 ore.

4. Il gestore stabilisce in quale specifico formato elettronico è possibile trasmettere gli elenchi legittimamente detenuti per il loro confronto con il registro pubblico e successivo aggiornamento, anche tenendo conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche.

5. Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di accesso al sistema e di aggiornamento delle liste sulla base dei dati contenuti nel registro pubblico sono conservate a cura del gestore, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento delle liste e di disconnessione dell'operatore, secondo i criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.

Art. 9.

Obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante

1. Gli operatori che effettuano trattamenti di dati ai sensi del presente regolamento sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti degli abbonati, a garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e a non modificarla.

Art. 10.

Obbligo di informativa

1. Anche in assenza di specifica richiesta dell'interessato, gli operatori, o i loro responsabili o incaricati del trattamento, al momento della chiamata, indicano con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili all'eventuale iscrizione dell'abbonato nel registro delle opposizioni. L'informativa può essere resa con modalità semplificate.

Art. 11.

Campagna informativa per il consumatore

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nell'ambito delle risorse a tale fine disponibili di cui al Fondo previsto all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una campagna informativa rivolta agli abbonati, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono. Per le medesime finalità, tutti gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico mettono a disposizione dei propri abbonati analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione, anche mediante inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione.

Art. 12.

Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali e sanzioni

1. Il gestore assicura l'accesso al registro da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per l'esecuzione dei controlli sull'organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonché per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal Codice.

2. In caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dal presente regolamento, si applica la sanzione di cui all'articolo 162, comma 2-*quater*, del Codice.

Art. 13.

Tutela dell'abbonato

1. In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento l'abbonato si avvale delle forme di tutela di cui alla Parte III del Codice.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 4, comma 2, e fino all'attivazione del registro, gli interessati i cui dati personali sono riportati negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 129 del Codice possono comunque, tramite l'operatore con il quale l'abbonato ha stipulato il contratto telefonico, esercitare il diritto di opposizione mediante l'iscrizione dell'opposizione dell'abbonato ai trattamenti per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, del Codice, in apposito campo di testo collegato alla numerazione di cui è intestatario nella base dati unica vigente ai sensi delle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 36/02/CONS e n. 180/02/CONS.

2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le regole sancite agli articoli 5, 7 e 8 e 10 del presente decreto in materia di misure di sicurezza, di accesso e di consultazione dei dati e di informativa da parte degli operatori e di iscrizione semplificata e gratuita delle opposizioni degli abbonati e di conservazione della documentazione e della registrazione degli eventi di accesso, ed è assicurato l'accesso del



Garante per la protezione dei dati personali alla base dati unica per i controlli e le verifiche che risultino necessarie secondo quanto previsto dal Codice. La consultazione delle opposizioni manifestate dall'interessato, è resa disponibile agli operatori, a condizioni non discriminatorie, anche tramite l'aggiornamento degli elenchi telefonici pubblici on line, mediante inserzione, in questi ultimi o in una loro sezione, di una specifica annotazione dell'iscrizione della medesima opposizione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 229

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'articolo 87 della Costituzione, conferisce, tra l'altro al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta il testo dell'articolo 130, comma 3-*bis*, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«3-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.».

— Si riporta il testo dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee):

«Art. 20-*bis*. Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva 2002/58/CE. — 1. Al fine di superare a regime la disciplina introdotta dall'articolo 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 130 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-*bis* del presente articolo"»;

b) dopo il comma 3 dell'articolo 130 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, 1è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di, opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione: della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.

3-*ter*. Il registro di cui al comma 3-*bis* è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:

a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;

b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante, contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 1e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;

c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed, anche in via telematica o telefonica;

d) previsione di modalità tecniche di funzionamento , e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso; prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;

e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;



f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle, modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;

g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.

3-*quater*. La vigilanza e controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-*bis* e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante";

c) all'articolo 162:

1) al comma 2-*bis*, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «diecimila euro»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*quater*. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall'articolo 130, comma 3-*bis*, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-*bis* del presente articolo».

2. Il registro previsto dall'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 129 del medesimo codice.

3. All'articolo 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «sino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135».

4. All' articolo 58 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico».

5. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— Si riporta testo dell'articolo 55 del Codice in materia di comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni:

«Art. 55. Elenco abbonati e servizi di consultazione. 1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la lettera *b)* anche agli utenti dei telefoni pubblici a pagamento:

a) almeno un elenco completo relativo alla rete urbana di appartenenza in una forma, cartacea, elettronica o in entrambe le forme, approvata dall'Autorità e aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l'anno;

b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi.

2. Il Ministero vigila sull'applicazione del comma 1.

3. In considerazione dell'esistenza sul mercato di diverse offerte in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, dalla data di entrata in vigore del Codice, e fintantoché il Ministero non riscontri il venir meno di tali condizioni, al servizio, di consultazione degli elenchi di cui al comma 1, lettera *b)*, non si applicano gli obblighi di fornitura del servizio universale. Il Ministero verifica il permanere delle predette condizioni, sentiti gli operatori interessati, con cadenza semestrale.

4. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personale, tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico.

5. L'Autorità assicura che le imprese che forniscono servizi di cui al comma 1 applichino il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni loro Comunicate da altre imprese.

6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma .1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, previa consultazione ai sensi dell'articolo 11, sono disciplinati gli obblighi e le modalità di comunicazione al Ministero, da parte delle imprese, delle attivazioni in materia di portabilità del numero di cui all'articolo 80.

7. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti. L'autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno http://bd01.leggiditalia.it/cgi- bin/FuiShow?NAVIPOS.=1&DS_POS=0&KEY=01LX0000157574ART56&FT_CID=276349&0PERA=01 – 8.».

— Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali:

«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.».

Note all'art. 1:

— Il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 3 giugno 2003, n. 196, è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 129 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 129. Elenchi di abbonati. 1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.».

— Si riporta il testo dell'articolo 130, comma 3-*bis*, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«3-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.».

Note all'art. 2:

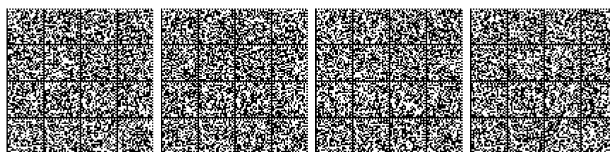
— Per gli artt. 129 e 130, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note all'articolo 1.

— Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 4, lettere *a)* e *b)*, e degli articoli 13, 23 e 24 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.».



«Art.13. Informativa. 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'àmbito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro 'all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l'informativa all'intéressato comporta un impiego di: mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.».

«Art. 23. Consenso. 1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici solo con il consenso espresso dell'interessato.

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.

4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.».

«Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso. 1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

d) riguarda dati, relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal. Garante sulla base dei princìpi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità, o un legittimo interesse dell'interessato;

h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato *A)*, per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici pressò archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.».

Note all'art. 3:

— Per l'articolo 130, comma 3-*bis*, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note all'articolo 1.

— Per l'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note all'articolo 2.

Note all'art. 4:

— Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

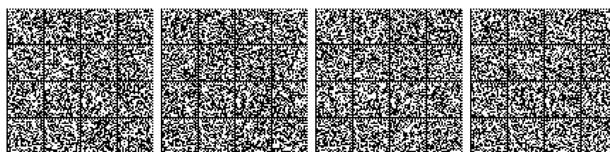
— Per l'articolo 20-*bis*, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'articolo 130, comma 3-*ter*, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«3-*ter*. il registro di cui al comma 3-*bis* è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano-entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e princìpi generali:

a) attribuzione dell'istituzione e della gestiorie del registro ad un ente. o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;



b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono: interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;».

Note all'art. 7:

— Per gli articoli 7, comma 4, lettera *b)*, 13, 23 e 24 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note all'articolo 2.

— La delibera n. 36/02/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 agosto 2002, n. 194.

— Per l'articolo 55 del decreto legislativo agosto 2003, n. 259, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dei commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* dell'articolo 139 del citato decreto legislativo 30 giugno, 2003, n. 196:

«3-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.

3-*ter*. Il registro di cui al comma 3-*bis* è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro, il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:

a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;

b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi mediante contratto di servizio, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le- comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;

c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;

d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;

e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione a registro, distinzione settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;

f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;

g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.

3-*quater*. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-*bis* e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante.».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229:

«Art. 4. Educazione del consumatore. 1. L'educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi esponenziali.

2. Le attività destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.».

— Si riporta testo dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

«Art. 148. Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. 1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

2-*bis*. Limitatamente, all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'articolo 162, comma 2-*quater*, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«2-*quater*. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall'articolo 130, comma 3-*bis*, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-*bis* del presente articolo.».

Note all'art. 14:

— Per l'articolo 129 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note all'articolo 1.

— Per l'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note all'articolo 2.

— Le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 36/02/CONS e n. 180/02/CONS, sono pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 agosto 2002, n. 194 e del 9 luglio 2002, n. 159.

10G0201



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2010.

Proroga della costituzione e delle modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del servizio nazionale di protezione civile;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile, ed in particolare l'art. 5, commi 3-*ter* e 3-*quater*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2006 recante costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2009 recante la modifica della costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo che ha inserito nella composizione del comitato in parola un rappresentante delle Capitanerie di porto;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla proroga della costituzione del Comitato operativo.

Decreta:

Art. 1.

La durata del Comitato operativo, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2006 integrata, in via permanente, da un rappresentante appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2009, è prorogata per ulteriori tre anni.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 luglio 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2010
Ministeri istituzionali,Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 15, foglio n. 64

10A13171

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2010.

Proroga degli organismi collegiali operanti presso il Ministero della difesa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante norme in materia di riordino degli organismi collegiali e monocratici operanti presso le amministrazioni pubbliche, al fine di ridurre la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, concernente il regolamento di riordino degli organismi esistenti presso il Ministero della difesa alla data del 4 luglio 2006, emanato ai sensi del richiamato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;

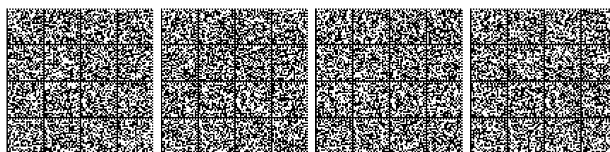
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, concernente il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della difesa, ai sensi del richiamato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;

Visto l'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito , con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono prorogati gli organismi collegiali ritenuti utili ai sensi del comma 2-*bis* del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Ritenuto che gli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 non rientrano nelle ipotesi di esclusione della proroga previste nel predetto art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008;

Viste le relazioni sull'attività svolta, presentate dalla Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, dalla Commissione italiana di storia militare, dal Comitato etico, dal Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, dalla Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare, dalla Commissione consultiva per la concessione



delle ricompense al valore o al merito dell'Esercito, dalla Commissione per la concessione delle ricompense al valore o al merito di Marina, dalla Commissione consultiva per il conferimento della medaglia al merito aeronautico, dalla Commissione consultiva per il conferimento delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri, dal Comitato consultivo in materia contrattuale e dal Comitato pari opportunità;

Considerato che alcuni degli organismi individuati e riordinati con i citati decreti del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, e del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, continuano a essere indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali della Difesa;

Rilevata, dunque, la necessità di provvedere alla conseguente proroga, per un biennio, di alcuni degli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, operanti presso il Ministero della difesa;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le pari opportunità;

Sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. I sottoindicati organismi ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione della difesa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, sono prorogati fino al 13 luglio 2012: °

a) Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza;

b) Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare;

c) Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Esercito;

d) Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito di Marina;

e) Commissione consultiva per il conferimento della medaglia al merito aeronautico;

f) Commissione consultiva per il conferimento delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri;

g) Comitato consultivo in materia contrattuale;

h) Comitato pari opportunità.

Art. 2.

1. I sottoindicati organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione della Difesa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, sono prorogati fino al 3 maggio 2012, nella composizione determinata con decreto del Ministro della difesa:

a) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;

b) Commissione italiana di storia militare;

c) Comitato etico.

Art. 3.

1. La partecipazione agli organi collegiali di cui agli articoli 1 e 2 è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e i gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

2. Alla scadenza dei mandati dei componenti in carica è fatto obbligo di nominare componenti la cui sede coincide con la località sede dell'organismo.

Art. 4.

1. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui all'art. 1 presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro della difesa che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità degli stessi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a due anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le pari opportunità.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 30 luglio 2010

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

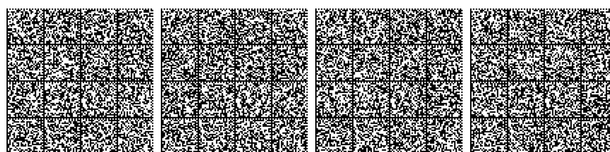
Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per le pari opportunità
CARFAGNA

Registrato alla Corte dei conti, il 22 settembre 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 162

10A13167



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 ottobre 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 agosto 2010 e scadenza 31 agosto 2012, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2010, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 2010, n. 158, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 ottobre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 98.644 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 agosto e 23 settembre 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ») con decorrenza 31 agosto 2010 e scadenza 31 agosto 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ», con decorrenza 31 agosto 2010 e scadenza 31 agosto 2012, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 23 agosto 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 23 agosto 2010.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 ottobre 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 23 agosto 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 23 agosto 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato



all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 agosto 2010, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 ottobre 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 ottobre 2010, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 29 ottobre 2010.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2012, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 23 agosto 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2010

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

10A13168

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 ottobre 2010.

Modalità di attribuzione della misura agevolativa, corrispondente all'esclusione dal saldo del patto di stabilità interno 2010, per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

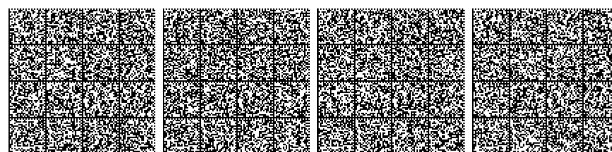
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, comma 42 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in base al quale per i comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009;

Considerato che il citato art. 2, comma 42, dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui allo stesso comma;



Considerato altresì che la misura agevolativa si applica nei confronti dei comuni di cui sopra con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in quanto soggetti al patto di stabilità interno;

Vista la tabella A allegata al presente decreto, e che ne costituisce parte integrante, dalla quale risulta la distribuzione tra gli enti interessati della misura agevolativa;

Sentita la Conferenza unificata;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento ed enti destinatari

1. Con il presente decreto sono individuate le modalità di attribuzione della misura agevolativa, corrispondente all'esclusione dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010 dei pagamenti per le spese relative agli investimenti per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009 per un ammontare pari a 15 milioni di euro, riconosciuta ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ai sensi dell'art. 2, comma 42, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. La misura agevolativa di cui al comma 1 è attribuita esclusivamente ai comuni in possesso dei requisiti di cui al comma 42 del citato art. 2.

Art. 2.

Individuazione dei criteri di riparto

1. Nell'ambito delle somme come individuate ai sensi del precedente art. 1, ad ogni ente locale è riconosciuta una misura agevolativa così ripartita:

a) una quota, pari al 75 per cento, è attribuita in proporzione al numero di abitanti, secondo i dati ISTAT riferiti al 31 dicembre 2008;

b) una quota, pari al 25 per cento, è attribuita in rapporto alle spese di investimento sostenute, come risultanti dal rendiconto presentato per l'anno 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2010

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

ALLEGATO

TAB A

COMUNI

IPOTESI DI RIPARTO DI UN FONDO DI 15 MILIONI DI EURO

(Dati desunti dal rendiconto di bilancio anno 2008)

Denominazione ente	Prov.	Popolazione 2008	Riparto per popolazione	Spese per investimento 2008	Riparto per investimento	Riparto totale	Media pro capite
L'AQUILA	AQ	72.988	9.467.158	16.951.565	3.168.845	12.636.003	173,12
POPOLI	PE	5.561	721.308	832.491	155.622	876.930	157,69
MONTORIO AL VOMANO	TE	8.184	1.061.534	2.276.365	425.533	1.487.067	181,70
TOTALE		**86.733**	**11.250.000**	**20.060.421**	**3.750.000**	**15.000.000**	**172,94**

10A13122



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 aprile 2010.

Ammissione di progetti al Fondo per le agevolazionialla ricerca. (Decreto n. 112/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art.11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta commissione;

Visto il parere espresso dal Comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nelle sedute del 3 e del 17 febbraio 2010;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il D.D. n. 560/Ric del 2 ottobre 2009 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2007-2008;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:



Progetto 17/8

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Loris GIORGINI, Vincenzo PALERMO, AMBROGI S.a.s. di Simone Ligi & C
- **Protocollo N**. 7410 del 05/09/2008
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** *Espansi di PVC ad alte prestazioni*
  - **Inizio:** Data di costituzione della società
  - **Durata Mesi**: 36 mesi
- **Costituenda Società:** AEROFOAM S.r.l.
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 05/09/2008

- **Costo Totale ammesso** **€ 780.636,31**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 472.727,24**
  - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** **€ 307.909,07**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 284.242,40	€ 184.757,56	€ 468.999,96
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 188.484,84	€ 123.151,51	€ 311.636,35
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 472.727,24	€ 307.909,07	€ 780.636,31

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)	70%	45%
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	70%	45%

20%	Requisito di PMI

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 469.468,14



Progetto 19/8

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Maria Pia RICCARDI, Bruno MESSIGA, Marco MALAGODI, Viviana GUIDETTI, G. GAMBETTI KENOLOGIA SRL
- **Protocollo N**. 9927 del 10/11/2008
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** *Una nuova metodologia diagnostica per la conservazione la tracciabilità dei beni culturali*
  - **Inizio:** 01/03/2009
  - **Durata Mesi**: 32 mesi
- **Costituenda Società:** VITRUVIO - Società a Responsabilità Limitata
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 10/11/2008

- **Costo Totale ammesso** **€ 699.000,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 543.309,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** **€ 155.691,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi
- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 543.309,00	€ 155.691,00	€ 699.000,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 543.309,00	€ 155.691,00	€ 699.000,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	70%	45%

20%	Requisito di PMI

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 450.377,25



Progetto 21/8

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Stefano IACOBELLI, Mauro PIANTELLI, Raffaella MURARO, Clara NATOLI, Nicola TINARI, INVENT S.a.s
- **Protocollo N**. 10787 del 11/12/2008
- **Progetto di Ricerca**
- **Titolo:** *Realizzazione di un innovativo anticorpo umanizzato ad attività antitumorale – HUMANA -1*
    - **Inizio:** 01/06/2009
      Durata Mesi: 24 mesi
- **Costituenda Società:** PharmaMab Srl
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 11/12/2008

- **Costo Totale ammesso** **€ 775.000,00**
    - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 662.500,00**
    - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** **€ 112.500,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	**Sviluppo Sperimentale**	**Totale**
Eleggibile lettera a)	**€**	**€**	**€**
Eleggibile lettera c)	**€**	**€**	**€**
Eleggibile Obiettivo 2	**€**	**€**	**€**
Non Eleggibile	**€ 662.500,00**	**€ 112.500,00**	**€ 775.000,00**
Extra UE	**€**	**€**	**€**
Totale	**€ 662.500,00**	**€ 112.500,00**	**€ 775.000,00**

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	**Sviluppo Sperimentale**
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	**70%**	**45%**

20%	**Requisito di PMI**

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	**fino a €**	**514.375,00**



Progetto 1/09

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Emilio VANOLI, Mauro CERONI, Stefano GOVONI, Piercarlo FANTUCCI, MERCK SERONO SPA, R. BIO TRANSFER SRL
- **Protocollo N**. 104 del 8/01/2009
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** *Sviluppo di farmaci agonisti ed antagonisti delle neurotrofine*
  - **Inizio:** 01/09/2009
  - **Durata Mesi**: 24 mesi
- **Costituenda Società:** NEUHEART Srl
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 8/01/2009

- **Costo Totale ammesso** **€ 870.000,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 870.000,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** **€**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 870.000,00	€	€ 870.000,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 870.000,00	€	€ 870.000,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	70%	

20%	**Requisito di PMI**

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	**fino a € 516.456,90**



Progetto 3/9

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Luigi CASELLA, Enrico MONZANI, Lucia MORBIDELLI, Martina MONTI, Silvia PEZZATINI
- **Protocollo N**. 208 del 12/01/2009
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** *Metallo – Nonoati come NO Donors*
  - **Inizio:** 01/01/2010
  - **Durata Mesi**: 36 mesi
- **Costituenda Società:** NOXAMET - Società a Responsabilità Limitata
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 12/01/2009

- **Costo Totale ammesso** **€ 750.000,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 750.000,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** **€**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 750.000,00	€	€ 750.000,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 750.000,00	€	€ 750.000,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2	70%	
Non Eleggibile		

20%	**Requisito di PMI**

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	**fino a € 516.456,90**



Progetto 5/9

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Massimo PAPPALARDO, SEGIX ITALIA SRL, ESAOTE SPA, FARMACEUTICI CABER SPA
- **Protocollo N**. 409 del 20/01/2009
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** *Sonda a matrice per ecografia volumetrica in tempo reale per applicazioni cardiache (SONTRAC)*
  - **Inizio:** 01/01/2009
  - **Durata Mesi**: 36 mesi
- **Costituenda Società:** Aculab Ultrasounds Srl
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 20/01/2009

- **Costo Totale ammesso** **€ 1.135.500,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 804.000,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** **€ 331.500,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 804.000,00	€ 331.500,00	€ 1.135.500,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 804.000,00	€ 331.500,00	€ 1.135.500,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2	70%	45%
Non Eleggibile		

20%	Requisito di PMI

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 516.456,90



Progetto 15/9

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Piero Attilio BIANCO, Paola CASATI, Università degli Studi di Milano, Parco Tecnologico Padano, MYBATEC Srl
- **Protocollo N**. 6066 del 02/10/2009
- **Progetto di Ricerca**
    - **Titolo:** *Sviluppo di strumenti e servizi, affidabili ed innovativi, per la rilevazione delle fitopatologie di maggior interesse agronomico al fine di valorizzare la produzione vegetale*
    - **Inizio:** 01/01/2010
    - **Durata Mesi**: 36 mesi
- **Costituenda Società:** IPAD - Società a Responsabilità Limitata
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 2/10/2009

- **Costo Totale ammesso** € **768.000,00**
    - **di cui Attività di Ricerca Industriale** € **715.000,00**
    - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** € **53.000,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€ 715.000,00	€ 53.000,00	€ 768.000,00
Non Eleggibile	€	€	€
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 715.000,00	€ 53.000,00	€ 768.000,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2	70%	45%
Non Eleggibile		

20%	Requisito di PMI

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a €	516.456,90



Art. 2.

La maggiorazione prevista all'art. 11, comma 14, lettera *c)*, modificata con decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, comma 4, lettera *a)*, è subordinata alla verifica, prima della stipula del contratto di finanziamento, del requisito di piccola e media impresa da parte del soggetto convenzionato.

Art. 3.

I predetti interventi sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione delle società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata dei progetti potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 4.

La relativa spesa di € 3.500.047,99 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del FAR per l'anno 2007-2008 di cui alle premesse, come di seguito indicato:

€ 3.217.937,41 alla sezione Area nazionale;

€ 282.110,58 alla sezione Area depressa.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma , 27 aprile 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 218.

10A13076

DECRETO 27 aprile 2010.

Ammissione di progetti al Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 113/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta Commissione;

Visto il parere espresso dal Comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, nella seduta del 3 marzo 2010;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il D.D. n. 560/Ric del 2 ottobre 2009 di ripartizione delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2007-2008;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni»;



Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti all'art. 11 del D.M 8 agosto 2000 n. 593 di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 6/9

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Andrea ALIVERTI, Raffaele DELLACA'
- **Protocollo N**. 1178 del 16/02/2009
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** *Sviluppo di un sistema per il monitoraggio domiciliare della funzione respiratoria in pazienti con patologie respiratorie croniche*
  - **Inizio:** 1 giugno 2009
  - **Durata Mesi**: 36 mesi
- **Costituenda Società:** ResTech S.r.l.
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 16/02/2009

- **Costo Totale ammesso** € **749.100,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** € **473.640,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** € **275.460,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 473.640,00	€ 275.460,00	€ 749.100,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 473.640,00	€ 275.460,00	€ 749.100,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	70%	45%



20%	**Requisito di PMI**

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	**fino a € 455.505,00**

Progetto 7/9

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Mauro BARNI, Angela D'ANGELO, CENTRICA SRL
- **Protocollo N**. 1891 del 16/03/2009
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** *Tecnologie anticontraffazione per la tutela del brand mediante autenticazione passiva dei processi di stampa*
  - **Inizio:** 01/08/2009
  - **Durata Mesi**: 36 mesi
- **Costituenda Società:** VidiTrust - Società a Responsabilità Limitata
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 16/03/2009**

- **Costo Totale ammesso** **€ 621.000,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 339.000,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** **€ 282.000,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

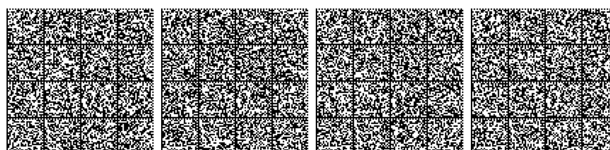
- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 339.000,00	€ 282.000,00	€ 621.000,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 339.000,00	€ 282.000,00	€ 621.000,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		



Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	**70%**	**45%**

20%	**Requisito di PMI**

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	**fino a €**	**364.200,00**

Progetto 9/9

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Roberto ANGIOLI
- **Protocollo N**. 4021 del 26/06/2009
- **Progetto di Ricerca**
- **Titolo:** *WHT MATER – Sistema di diagnostica prenatale per la rilevazione integrata del benessere materno fetale*
    - **Inizio:** entro 3 mesi dalla data di approvazione del progetto
      Durata Mesi: 36 mesi
- **Costituenda Società:** WOMAN HEALTH TECHNOLOGY ITALIA Srl
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 26/06/2009

- **Costo Totale ammesso** € **640.000,00**
    - **di cui Attività di Ricerca Industriale** € **480.000,00**
    - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** € **160.000,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	**Sviluppo Sperimentale**	**Totale**
Eleggibile lettera a)	**€**	**€**	**€**
Eleggibile lettera c)	**€**	**€**	**€**
Eleggibile Obiettivo 2	**€**	**€**	**€**
Non Eleggibile	**€ 480.000,00**	**€ 160.000,00**	**€ 640.000,00**
Extra UE	**€**	**€**	**€**
Totale	**€ 480.000,00**	**€ 160.000,00**	**€ 640.000,00**

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**



	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	**70%**	**45%**

20%	**Requisito di PMI**

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	**fino a €**	**408.000,00**

Progetto 10/09

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Ciro COSTAGLIOLA
- **Protocollo N**. 4063 del 7/07/2009
- **Progetto di Ricerca**
    - **Titolo:** *Messa a punto e applicazione di tecnologie plasmochimiche al settore delle lenti a contatto e dei medical devices per implementarne le caratteristiche cliniche e commerciali*
    - **Inizio:** 01/12/2009
    - **Durata Mesi**: 30 mesi
- **Costituenda Società:** MEDIPLASMA Srl
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 7/07/2009

- **Costo Totale ammesso** € **591.000,00**
    - **di cui Attività di Ricerca Industriale** € **473.000,00**
    - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** € **118.000,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 342.000,00	€ 78.000,00	€ 420.000,00
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 131.000,00	€ 40.000,00	€ 171.000,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 473.000,00	€ 118.000,00	€ 591.000,00



Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)	**70%**	**45%**
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	**70%**	**45%**

20%	**Requisito di PMI**

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	**fino a €**	**384.200,00**

Progetto 11/9

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Eugene BUTCHER, Gabriela CONSTANTIN, Paolo FABENE, Carlo LAUDANNA, Pierfausto SENECI, CISI Scrl
- **Protocollo N**. 4091 del 7/07/2009
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** *Antagonisti dell'integrina α_4 β_1 per il trattamento dell'epilessia e di malattie autoimmuni*
  - **Inizio:** 01/01/2010
  - **Durata Mesi**: 24 mesi
- **Costituenda Società:** VERON Pharma - Società a Responsabilità Limitata
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 7/07/2009

- **Costo Totale ammesso** **€ 949.000,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 949.000,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** **€**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi
- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	**€**	**€**	**€**



Eleggibile lettera c)	**€**	**€**	**€**
Eleggibile Obiettivo 2	**€**	**€**	**€**
Non Eleggibile	**€ 949.000,00**	**€**	**€ 949.000,00**
Extra UE	**€**	**€**	**€**
Totale	**€ 949.000,00**	**€**	**€ 949.000,00**

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2	**70%**	
Non Eleggibile		

20%	**Requisito di PMI**

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	**fino a € 516.456,90**

Progetto 12/9

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Vittorio Enrico AVVEDIMENTO, Roberto PATERNO', PRIUS SISTEMI INTEGRATI DIAGNOSI E TERAPIA SRL
- **Protocollo N**. 4694 del 31/07/2009
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** *Sviluppo e validazione di un kit diagnostico per la sclerosi multipla*
  - **Inizio:** 01/01/2010
  - **Durata Mesi**: 36 mesi
- **Costituenda Società:** PRINDEX Srl
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 31/07/2009

- **Costo Totale ammesso** **€ 506.000,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 400.000,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** **€ 106.000,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**



	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	**€ 400.000,00**	**€ 106.000,00**	**€ 506.000,00**
Eleggibile lettera c)	**€**	**€**	**€**
Eleggibile Obiettivo 2	**€**	**€**	**€**
Non Eleggibile	**€**	**€**	**€**
Extra UE	**€**	**€**	**€**
Totale	**€ 400.000,00**	**€ 106.000,00**	**€ 506.000,00**

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2	**70%**	**45%**
Non Eleggibile		

20%	**Requisito di PMI**

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	**fino a € 327.700,00**



Art. 2.

La maggiorazione prevista all'art. 11, comma 14, lett. *c)*, modificata con D.M. del 2 gennaio 2008 prot. Gab/4 comma 4 lett. *a)*, è subordinata alla verifica, prima della stipula del contratto di finanziamento, del requisito di Piccola e Media Impresa da parte del soggetto convenzionato.

Art. 3.

I predetti interventi sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al D.P.R. del 3 giugno 1998 n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione delle società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del D.M. n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata dei progetti potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 4.

La relativa spesa di € 2.456.061,90 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del FAR per l'anno 2007-2008 di cui alle premesse, come di seguito indicato:

€ 1.853.861,90 alla sezione Area Nazionale;

€ 602.200,00 alla sezione Area Depressa.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 221.

10A13077

DECRETO 27 aprile 2010.

Ammissione di progetti al Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 114/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta Commissione;

Visto il parere espresso dal Comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, nella seduta del 21 gennaio 2009;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il D.D. n. 560/Ric del 2 ottobre 2009 di ripartizione delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2007-2008;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni»;



Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti all'art. 11 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 7/8

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Oleg MISSIKOFF – Carla ANDREANI – Paola VELARDI
- **Protocollo N**. 4638 del 20/05/2008
- **Progetto di Ricerca**
- **Titolo:** *Realizzazione di una società denominata Sviluppo Cultura dedicata alla definizione di metodologie e strumenti per la valorizzazione e la fruizione delle risorse culturali basate sull'utilizzo di tecnologie e modelli gestionali innovativi*
    - **Inizio:** 01/01/2009
      Durata Mesi: 36 mesi
- **Costituenda Società:** Sviluppo Cultura S.r.l.
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 20/05/2008

- **Costo Totale ammesso** € **870.000,00**
    - **di cui Attività di Ricerca Industriale** € **702.900,00**
    - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** € **167.100,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 702.900,00	€ 167.100,00	€ 870.000,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 702.900,00	€ 167.100,00	€ 870.000,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	70%	45%



20%	**Requisito di PMI**

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	**fino a €**	**516.456,90**

Progetto 13/8

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Marco ROSSI – Maria Letizia TERRANOVA – Francesco TOSCHI – Università degli Studi di Tor Vergata – INVENT S.a.s – LABOR S.r.l.
- **Protocollo N**. 6326 del 14/07/2008
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** *Realizzazione di un innovativo sistema di accumulo dell'idrogeno basato sull'integrazione di materiali nanocompositi ibridi in matrici di polimero conduttore* — STOR-AGE
  - **Inizio:** 02/03/2009
  - **Durata Mesi**: 24 mesi
- **Costituenda Società:** NanoShare - Società a Responsabilità Limitata
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 14/07/2008

- **Costo Totale ammesso** **€ 672.500,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 535.000,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** **€ 137.500,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	**Sviluppo Sperimentale**	**Totale**
Eleggibile lettera a)	**€**	**€**	**€**
Eleggibile lettera c)	**€**	**€**	**€**
Eleggibile Obiettivo 2	**€**	**€**	**€**
Non Eleggibile	**€ 535.000,00**	**€ 137.500,00**	**€ 672.500,00**
Extra UE	**€**	**€**	**€**
Totale	**€ 535.000,00**	**€ 137.500,00**	**€ 672.500,00**

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	**Sviluppo Sperimentale**



Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	**70%**	**45%**

20%	**Requisito di PMI**

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	**fino a € 436.375,00**

Progetto 20/8

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Candido Fabrizio PIRRI – Paolo GASPARINI – BIODIVERSITY Spa
- **Protocollo N**. 10114 del 17/11/2008
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** Sistema automatizzato di diagnostica molecolare per l'identificazione di acidi nucleici basato su card polimeriche
  - **Inizio:** 01/06/2009
  - **Durata Mesi**: 24 mesi
- **Costituenda Società:** Nanosynthex - Società a Responsabilità Limitata
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 17/11/2008

- **Costo Totale ammesso € 940.000,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale € 751.150,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale € 188.850,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi
- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	**Sviluppo Sperimentale**	**Totale**
Eleggibile lettera a)	**€**	**€**	**€**
Eleggibile lettera c)	**€**	**€**	**€**
Eleggibile Obiettivo 2	**€ 751.150,00**	**€ 188.850,00**	**€ 940.000,00**
Non Eleggibile	**€**	**€**	**€**
Extra UE	**€**	**€**	**€**
Totale	**€ 751.150,00**	**€ 188.850,00**	**€ 940.000,00**

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**



	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2	70%	45%
Non Eleggibile		

20%	Requisito di PMI

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a €	516.456,90

Art. 2.

La maggiorazione prevista all'art 11, comma 14, lett. *c)*, modificata con D.M. del 2 gennaio 2008 prot. Gab/4 comma 4 lett. *a)*, è subordinata alla verifica, prima della stipula del contratto di finanziamento, del requisito di Piccola e Media Impresa da parte del soggetto convenzionato.

Art. 3.

I predetti interventi sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al D.P.R. del 3 giugno 1998 n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione delle società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del D.M. n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata dei progetti potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 4.

La relativa spesa di € 1.469.288,80 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del FAR per l'anno 2006 di cui alle premesse:

sezione area depressa: € 516.456,90;

sezione area nazionale: € 952.831,90.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 220.

10A13078



DECRETO 11 ottobre 2010.

Autorizzazione all'«Istituto europeo di formazione consulenza sistemica e terapia relazionale – I.E.F. Co.S.T.Re» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede periferica di Sassari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 23 luglio 2001, con il quale l'«Istituto europeo di formazione consulenza sistemica e terapia relazionale - I.E.F. Co.S.T.Re» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Cagliari, Sassari, Ancona e Trapani, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 12 febbraio 2002 con il quale l'istituto suddetto è stato autorizzato ad aumentare il numero degli allievi ammessi nelle sedi di Cagliari, Sassari, Ancona e Trapani;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Sassari da via Bottego n. 39, presso SERD ASL 1, a località S. Camillo, presso SERD ASL 1;

Visto il parere favorevole al trasferimento della sede principale espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 12 febbraio 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 22 settemre 2010, trasmessa con nota n. 361 del 22 settembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto europeo di formazione consulenza sistemica e terapia relazionale - I.E.F. Co.S.T.Re» di Cagliari abilitato con decreto in data 23 luglio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Cagliari, e nelle sedi periferiche di Sassari, Ancona e Trapani, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede periferica di Sassari da via Bottego n. 39, presso SERD ASL 1, a località S. Camillo, presso SERD ASL 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2010

Il capo del Dipartimento: MASIA

10A12611



MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 27 luglio 2010.

Transito dei servizi di navigazione aerea nello spazio aereo «CTR Verona» dall'Aeronautica militare ad ENAV S.p.A.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, recante l'approvazione della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944;

Visto la legge 23 maggio 1980, n. 242, recante la delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, recante la disciplina sull'uso dello spazio aereo, in attuazione della delega prevista dalla citata legge n. 242 del 1980;

Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro e dei trasporti 22 maggio 1982, recante il regolamento per l'individuazione, la composizione e le modalità di funzionamento degli organismi di coordinamento, destinati, fra l'altro, a garantire l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Aeronautica militare e la permeabilità degli spazi aerei;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'art. 15, che prevede la possibilità di concludere accordi tra pubbliche amministrazioni volti a disciplinare forme di cooperazione per lo svolgimento di attività di interesse comune;

Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, recante la trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante le attribuzioni del Ministro della difesa e la ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante l'istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *d)* e *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento CE n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004, recante i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo;

Visto il regolamento CE n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004, recante disciplina sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo;

Visto il regolamento CE n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004, recante norme sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo;

Visto il regolamento CE n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004, recante, disciplina sull'interoperabilità delle rete europea di gestione del traffico aereo;

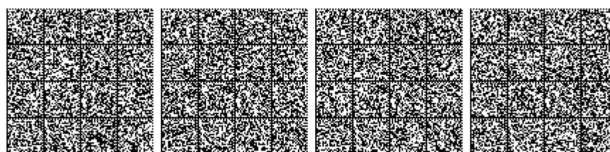
Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile e delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;

Visto il regolamento CE n. 2096/2005 della Commissione europea del 20 dicembre 2005 che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura dei servizi della navigazione aerea;

Visto il regolamento CE n. 1794/2006 della Commissione europea del 6 dicembre 2006, recante l'istituzione di un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea;

Visto il regolamento CE n. 1315/2007 della Commissione europea dell'8 novembre 2007, recante norme sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo, in modifica al regolamento CE n. 2096/2005 della Commissione del 20 dicembre 2005;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante norme di attuazione della direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo;



Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, il quale prevede che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze 11 settembre 2008, recante la dismissione dei beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto di Verona Villafranca;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze 5 novembre 2008, recante l'approvazione dell'atto d'intesa finalizzato a regolare i rapporti tra l'ENAC e l'Aeronautica militare;

Visto l'art. 4-*ter*, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante autorizzazione di spesa per i necessari interventi di ammodernamento delle infrastrutture e dei sistemi di alcuni scali aeroportuali nazionali, tra cui l'aeroporto di Verona Villafranca, al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte dell'ENAV S.p.A.;

Visto il regolamento CE n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, n. 550/2004, n. 551/2004 e n. 552/2004, al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo;

Visto il documento di «Analisi e pianificazione gestione spazio aereo CTR Garda», redatto dall'apposito gruppo di lavoro costituito dall'Aeronautica militare, dall'ENAC e dall'ENAV S.p.A.;

Considerate le risultanze della riunione tenutasi presso il Ministero della difesa, Gabinetto del Ministro, in data 16 dicembre 2009, del gruppo di lavoro di vertice, costituito da rappresentanti dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, nonché delle Agenzie governative interessate;

Ravvisata la necessità di ottimizzare gli spazi aerei interessati al transito da e per gli aeroporti civili di Brescia Montichiari e Verona Villafranca e l'aeroporto militare di Ghedi, al fine di garantire una idonea gestione dei flussi di traffico aereo, sia civile che militare, nonché di salvaguardare la piena fruibilità e permeabilità dei citati spazi aerei da parte di altro traffico militare e, in particolare, le esigenze del traffico aereo militare da e per l'aeroporto di Ghedi;

Decretano:

Art. 1.

1. È istituito il CTR Verona ed è contestualmente soppresso il CTR Garda.

2. Lo spazio aereo del CTR Verona è individuato e descritto nell'annesso tecnico allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 31 luglio 2010, la fornitura dei servizi di navigazione aerea, di cui agli articoli 691 e 691-*bis* del codice della navigazione, nello spazio aereo del CTR Verona è garantita da ENAV S.p.A., che opera in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni recate dall'annesso tecnico al presente decreto.

2. I servizi di cui al comma 1 sono svolti dall'ENAV S.p.A., sotto la vigilanza dell'ENAC, quale unico ente regolatore per l'Aviazione civile, e ferme restando le competenze istituzionali del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3.

1. I rapporti di collaborazione tra Aeronautica militare ed ENAV S.p.A., volti ad assicurare la corretta fornitura dei servizi di navigazione aerea, con particolare riguardo alle esigenze delle attività di volo militare, sono disciplinati dall'annesso tecnico al presente decreto per la durata di nove anni a decorrere dalla data di adozione del presente decreto.

2. Con decreto dei Ministri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, i rapporti di collaborazione tra Aeronautica militare ed ENAV S.p.A. possono essere aggiornati o modificati, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, ovvero, scaduto tale termine, essere rinnovati.

Art. 4.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2010

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2010
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 15, foglio n. 322



ANNESSO TECNICO

1. INTRODUZIONE

Il presente Annesso ha per oggetto la disciplina del trasferimento da A.M. ad ENAV S.p.A. della competenza per la fornitura dei servizi di navigazione aerea, sia per l'aviazione civile che militare, nello spazio aereo del CTR Verona, nonché la disciplina dei rapporti tra AM ed ENAV S.p.A. relativi alla salvaguardia dello svolgimento delle attività del traffico aereo operativo militare entro detto CTR, allo scopo di assicurare il mantenimento delle piene capacità operative di volo delle Forze Armate, conformemente agli standard prescritti dalla competente Autorità Militare per assolvere alle esigenze di difesa del territorio nazionale, nonché di assicurare detti servizi per l'aviazione civile.

2. DEFINIZIONI

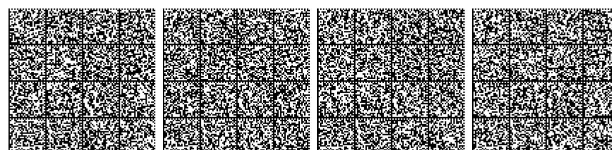
- **Traffico Aereo Generale (G.A.T.):** traffico aereo civile e militare che segue le procedure stabilite dall'ICAO.
- **Traffico Aereo Operativo Militare (O.A.T.):** traffico aereo militare che non segue le procedure stabilite dall'ICAO. Tale traffico è regolamentato da norme e procedure specificate dall'Aeronautica Militare.

3. SPAZIO AEREO OGGETTO DEL TRANSITO DI COMPETENZA

CTR Verona

Lo spazio aereo oggetto del transito delle competenze tra l'A.M. e l'ENAV S.p.A., ai fini della fornitura dei SNA, è il "CTR Verona", la cui istituzione è operativa mediante pubblicazione AIRAC con le seguenti dimensioni (Figura 1):

- **Zona 1 (spazio aereo di classe "D"):**
  Limiti laterali
  linea congiungente i punti:
  453100N 0101200E – 453000N 0102500E – 452400N 0103700E
  453130N 0105020E – 453120N 0105800E – 452530N 0110455E
  452100N 0110455E – 450600N 0104000E – 450600N 0103000E
  452615N 0100528E – 453100N 0101200E
  Limiti verticali: GND - 2500 Ft AMSL;
- **Zona 2 (spazio aereo di classe "D")**
  Limiti laterali
  linea congiungente i punti:
  451600N 0100000E – 445900N 0101600E quindi corso del fiume Po sino al punto
  450316N 0111346E quindi linea congiungente i punti
  451103N 0111701E - 452530N 0110800E – 452957N 0110800E – 453340N 0105628E
  453400N 0100700E — 452900N 0100000E - 451600N 0100000E
  Limiti verticali: 2500Ft AMSL - FL 195;
- **Zona 3 (spazio aereo di classe "D")**
  Limiti laterali
  linea congiungente i punti:
  445900N 0101600E - 444200N 0103200E - 444200N 0104600E - 444908N 0110753E
  450316N 0111346E quindi corso del fiume Po sino al punto 445900N 0101600E
  Limiti verticali: 3.000 ft AGL-FL 195.
  Rimane di competenza dell'AM l'ATZ di Ghedi (spazio aereo di classe "D") le cui dimensioni sono di seguito riportate:
  Limiti laterali



45 22 17.96N-10 22 46.20E - 45 16 04N - 10 28 09E - 45 12 28.8N - 10 22 11.5E
45 26 15.4N - 10 05 27.5E - 45 30 21.9N - 10 11 06.4E - 45 22 17.96N-10 22 46.20E
Limiti verticali: GND – 3.000 ft AMSL

Fanno altresì eccezione, le Zone Regolamentate LI-R 65 "Lola", LI-R 68 "Lola bis" e LI-R 103 "Suzzara", i cui spazi aerei, quando attivi, sono di competenza dell'AM:

- **LI R65 – Lola**
  Limiti laterali
  linea congiungente i punti:
  452923N 0101113E – 452921N 0105218E - 450540N 0105804E – 450620N 0104530E
  450530N 0104330E – 445223N 0102957E - 452008N 0100316E – 452923N 0101113E
  Limiti verticali: FL 155 – FL 240;
- **LI R68 - Lola bis**
  Limiti laterali
  linea congiungente i punti:
  452923N 0101113E – 452921N 0105218E - 445250N 0110110E – 452107N 0100406E
  452923N 0101113E;
  Limiti verticali: FL 240 – FL 370;
- **LI R103 - Suzzara**
  Limiti laterali
  linea congiungente i punti:
  450530N 0104330E – 450620N 0104530E
  450530N 0110100E – 445053N 0110440E
  444400N 0104430E – 444400N 0103400E
  445030N 0102800E – 450530N 0104330E
  Limiti verticali: 6.000 ft AMSL – FL 195.

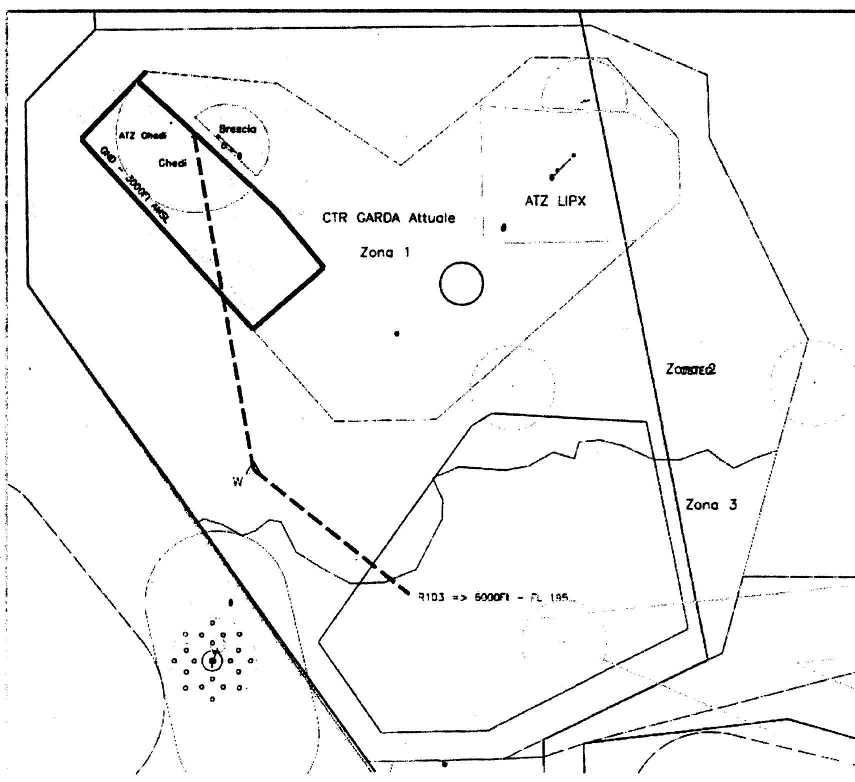


Figura 1: CTR VERONA



Revisione del CTR Verona, in vigore in vigore dal 31 ottobre 2011

Successivamente alla transizione del Servizio di APP ad ENAV S.p.A., allo scopo di ottimizzare ulteriormente lo spazio aereo e ridurre le interferenze tra le procedure strumentali di volo da/per gli aeroporti di Ghedi, di Montichiari e di Verona con la conseguente diminuzione dei coordinamenti tra Verona APP e gli Enti ATS AM, si prevede una revisione del CTR Verona al fine di (Figura 2):

- creare una nuova zona "R" interna alla zona "2" del CTR con l'obiettivo di convogliare il traffico da/per la zona LI-R103, all'interno della quale riposizionare le attuali procedure Alte Tacan per Ghedi e Piacenza;
- eliminare le attuali SID Golf 1 e Golf 3 e creare nuovi percorsi svincolati dal traffico aereo generale;
- rimodellare la LI-R103 ed il CTR sul bordo Sud-Ovest in termini di limiti orizzontali e verticali in modo da liberare il CTR di Parma ed acquisire una maggiore disponibilità di spazio aereo per l'attività VFR fino a 5000Ft;
- abolire la zona "3" del CTR con conseguente liberalizzazione dell'attività VFR al di sotto della LI-R103;
- ridurre il settore del CTR a NW in modo da garantire un maggiore spazio aereo agli aa/mm in arrivo a Bergamo;
- suddividere la Zona 1 in due Zone ("W" ed "E") per liberalizzare maggiormente l'attività VFR.

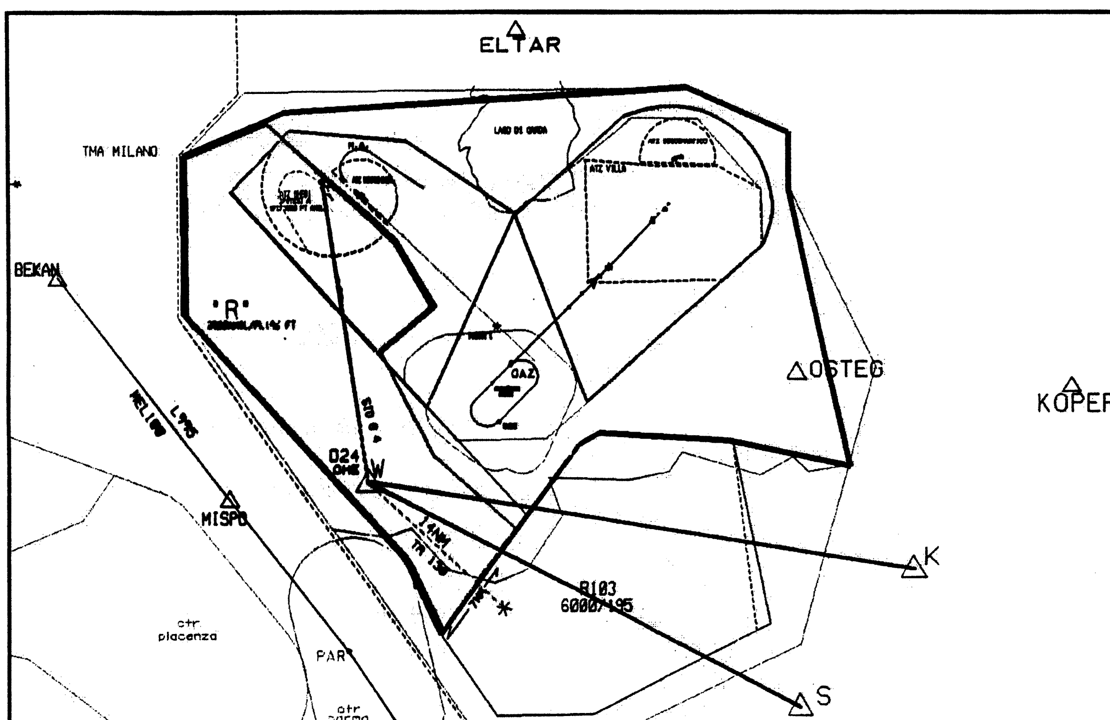


Figura 2 : futuro CTR VERONA

La revisione del CTR Verona sarà attuata mediante pubblicazione in AIRAC entro il 31 luglio 2011 con entrata in vigore entro il 31 ottobre 2011.

Eventuali future modifiche alla geografia ATS del CTR Verona dovranno in ogni caso essere concordate tra A.M., ENAC ed ENAV S.p.A., conformemente a quanto prescritto dalla normativa attualmente vigente.



4. UFFICIALE DI COLLEGAMENTO DELL'A.M.

Al fine di facilitare i flussi informativi tra gli Enti aerotattici militari ed ENAV S.p.A., propedeutici alla gestione ATM da parte di VERONA APP, relativi al traffico aereo militare che interessa il CTR di Verona, si prevede la presenza di un CTA A.M. (ufficiale/sottufficiale) opportunamente qualificato a decorrere dal momento dell'assunzione di responsabilità della fornitura dei S.N.A. da parte di ENAV S.p.A. con funzione di "Liaison Officer".

La permanenza dell'Ufficiale di Collegamento A.M. oltre il 3 marzo 2012 sarà valutata dopo approfondita analisi delle esperienze maturate in tale periodo e concordata tra l'A.M. e l'ENAV S.p.A..

L'ENAV S.p.A. e l'A.M. possono, altresì, stabilire di comune accordo un termine di permanenza dell'Ufficiale di Collegamento inferiore a quello di cui al precedente comma.

5. CARTE OSTACOLI E PROCEDURE STRUMENTALI DI VOLO

L'aggiornamento delle carte ostacoli e della carta di aerodromo dell'aeroporto di Verona Villafranca restano di competenza dell'A.M. fino al definitivo e completo passaggio della responsabilità dei Servizi ATS sull'aeroporto ad ENAV S.p.A., previsto per marzo 2012.

A far data dal 31 luglio 2010 transita ad ENAV S.p.A. la responsabilità della realizzazione delle procedure strumentali di volo per gli aeroporti di Verona Villafranca e di Brescia Montichiari, mentre la realizzazione delle procedure strumentali di volo per l'aeroporto di Ghedi resterà di competenza dell'A.M., in coordinamento con ENAV S.p.A..

Parimenti, dal 31 luglio 2010 transita ad ENAV S.p.A. la responsabilità per la realizzazione delle "*Visual Approach Charts*" di Verona Villafranca e di Brescia Montichiari.

6. GESTIONE OPERATIVA

Traffico O.A.T.

ENAV, entro il CTR Verona, fornisce i SNA anche al traffico aereo militare ed assicura la priorità al traffico O.A.T..

Ferme restando le salvaguardie previste per i voli militari, l'ENAV S.p.A. assicura altresì al traffico aereo operativo:

a) la permeabilità dello spazio aereo del CTR Verona anche qualora gli aeromobili non dispongano degli equipaggiamenti CNS di bordo previsti per lo spazio aereo attraversato, in accordo alle esenzioni previste per gli aeromobili di Stato;
b) l'esecuzione di voli in formazione secondo le direttive emanate dalla competente Autorità Militare;
c) lo svolgimento dell'attività VOAT/VOAT Speciale notturna;
d) lo svolgimento delle attività a bassa e bassissima quota (bbq);
e) lo svolgimento delle attività di addestramento alla risoluzione delle emergenze di volo previste dalla manualistica tecnica degli aeromobili o dalla competente Autorità Militare;
f) l'atterraggio ed il decollo "fuori campo" da parte degli elicotteri militari.

I SNA sono forniti al traffico O.A.T. da personale istruito sulle specifiche procedure da seguire per il traffico operativo militare.



Piano di volo O.A.T.
Il piano di volo O.A.T. può essere presentato sino a 30 minuti prima del previsto Estimated Off Block Time (EOBT), sia per i voli pianificati che per i voli di natura "immediata".

Procedure di Air Space Management (A.S.M.)
Qualora le previste attività di volo militari debbano svolgersi entro le Zone Regolamentate, attualmente riguardanti il CTR Garda, le aree richieste devono essere liberate in modo tale da non ritardare le previste attività operative nell'area interessata.
A tal fine devono essere posti in essere gli opportuni coordinamenti tra gli Enti A.T.M. militari e civili.

Procedure di coordinamento
Per garantire un sicuro, ordinato, spedito ed economico flusso del traffico aereo, le procedure di coordinamento tra gli Enti A.T.M. militari e civili interessati alla gestione del traffico militare entro il CTR Verona devono essere oggetto di apposite Lettere di Accordo tra le Parti che devono essere inserite nelle pertinenti pubblicazioni aeronautiche.

10A13029

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 23 settembre 2010.

Accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società a responsabilità limitata «Medarb S.r.l.», in San Giuseppe Vesuviano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali, numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della Giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 29 giugno 2010, prot. m. dg. DAG 1° luglio 2010, n. 91342.E con la quale l'ing. Vincenzo Auricchio, nato a Napoli il 7 ottobre 1979, in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata «Medarb s.r.l.», con sede legale in San Giuseppe Vesuviano, via Purgatorio, 52 codice fiscale e P. IVA 06668961219, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli enti ablitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società a responsabilità limitata «Medarb s.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in Nola (Napoli), via Seminario, 79/bis;

che i formatori nelle persone di:

dott. Alvino Federico, nato a Napoli il 9 marzo 1969,

prof. Giampetraglia Rosaria, nata a Napoli il 24 febbraio 1959,

prof. Tufano Maria Luisa, nata a Napoli il 2 giugno 1948,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 222/2004;



Dispone

l'accreditamento della società a responsabilità limitata «Medarb s.r.l.», con sede legale in San Giuseppe Vesuviano, via Purgatorio, 52, codice fiscale e P. IVA 06668961219, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 23 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A12998

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 settembre 2010.

Conferma del carattere scientifico dell'IRCCS Fondazione «Giovanni Pascale», di Napoli.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione Campania del 21 gennaio 2005, con il quale è stato confermato, per un periodo di tre anni, il carattere scientifico dell'IRCCS Fondazione «Giovanni Pascale» di Napoli, con sede legale in Napoli, via Mariano Semmola, per la disciplina oncologia;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del sopraindicato decreto legislativo secondo cui ogni tre anni le fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3 del decreto medesimo;

Acquisita l'istanza del 3 marzo 2008, presentata dal suddetto istituto ai sensi dell'art. 15 del richiamato decreto legislativo, di conferma del carattere scientifico dell'istituto, per la medesima disciplina;

Vista la deliberazione n. 581 del 4 aprile 2008, con la quale la regione Campania ha confermato la coerenza del carattere scientifico dell'istituto con la programmazione sanitaria regionale;

Vista la relazione riguardante la *site-visit* effettuata dalla sottocommissione di valutazione di cui all'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, presso il citato istituto in data 18 aprile 2008;

Vista la nota prot. n. 6293 del 26 gennaio 2010, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio nulla osta alla conferma del carattere scientifico del menzionato istituto;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 29 aprile 2009;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico Fondazione «Giovanni Pascale», con sede legale in Napoli, via Mariano Semmola, per la disciplina oncologia.

Roma, 23 settembre 2010

Il Ministro della salute
FAZIO

Il presidente della regione Campania
CALDORO

10A12610

DECRETO 27 settembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Barocco».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 26 novembre 2009 e successiva integrazione del 18 maggio 2010 dall'impresa SAPEC Agro S.A. con sede legale in Setubal,Portogallo - Apartado 11 E.C. Bonfim. 2901-852 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato BAROCCO, contenente la sostanza attiva zolfo, uguale al prodotto di riferimento denominato AZUPEC 80 WG registrato al n.12949 con D.D. in data 28 maggio 2009 dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento AZUPEC 80 WG;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 28 maggio 2014 di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 maggio 2014 l'Impresa SAPEC Agro S.A. con sede legale in Setubal, Portogallo - Apartado 11 E.C. Bonfim. 2901-852, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BAROCCO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, per il prodotto fitosanitario di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,1-0,2-0,5-1-5-10-20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: SAPEC AGRO S.A. Herdade Das Praias - 2910 - Setubal - Portogallo.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14917.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2010

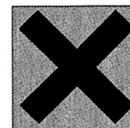
Il direttore generale: BORRELLO



ALLEGATO

BAROCCO

Fungicida a base di Zolfo per la lotta all'oidio/mal bianco di numerose colture
Tipo di formulazione : microgranuli idrodispersibili



IRRITANTE

Composizione:
Zolfo puro (esente da Selenio) g. 80
Coadiuvanti q. b. a g 100

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'imp iego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Indossare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto.

SAPEC AGRO S.A. - Apartado 11 - E.C. Bonfim. 2901-852 Setubal – Portogallo
Autorizzazione Ministero della Salute n. .... del ....
Distributore: CERTIS EUROPE B.V. – Via Guaragna, 3 – 21047 Saronno (Varese) – Tel: +39 02 9609983
Stabilimento di Produzione: SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias - 2910 Setúbal – Portogallo
Kg. 0,1-0,2-0,5-1-5-10-20 Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
BAROCCO è un prodotto a base di Zolfo in granuli idrodispersibili, indicato per trattamenti preventivi e curativi contro tutte le forme di Oidio o Mal Bianco con azione collaterale di contenimento nei confronti di altre malattie fungine quali Ticchiolatura, Ruggini, Corineo, Escoriosi, Lebbra, Moliniosi e anche degli Acari in genere ed in particolare degli Eriofidi. Agisce per contatto ed il suo impiego deve essere preventivo od alla comparsa dei primi sintomi della malattia. Da impiegarsi con temperature superiori a 10 °C.
Dosi (ogni 100 litri di acqua) con pompe irroratrici a volume normale :
VITE - POMACEE - AGRUMI - DRUPACEE - ORTAGGI - FRAGOLA - OLIVO - NOCCIOLO - PATATA – POMODORO - GIRASOLE - SOIA - TABACCO - FLOREALI E ORNAMENTALI - FORESTALI - VIVAI DI PIOPPO : g. 250 - 350 preventivamente o alla comparsa dei primi sintomi e ripetere i trattamenti ogni 7-12 giorni
CEREALI: intervenire alla comparsa dei primi sintomi della malattia sulle foglie apicali alla dose di 7-8 kg per ettaro.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: 7-8 kg/ha. Eseguire 2 applicazioni: uno alla comparsa della malattia ed uno dopo 20 giorni.
Nel periodo estivo trattare soltanto durante le ore più fresche della giornata alle dosi minime consigliate. Con temperature fresche, in casi di necessita e alta pressione della malattia, per una migliore azione eradicante e persistenza innalzare le dosi anche a g. 400-500. Su pisello, cocomero, cetriolo, zucca non superare comunque g. 200.
COMPATIBILITÀ: non è compatibilie con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese ecc.), con olii minerali, con captano, con DDVP e diclofluanide. Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del captano.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': può arrecare danni alle seguenti cultivar di: **Melo:** Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap; **Pero**: Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, Williams, Decana del Comizio. **Vite:** Sangiovese. **Cucurbitacee:** può essere fitotossico
Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. NON OPERARE CONTRO VENTO. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

10A12997



DECRETO 29 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Andriesi Elena Corina Stredie, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Stredie Elena Corina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul Asistenta sociala si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Stato «Gr. Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Andriesi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul Asistenta sociala si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Stato «Gr. Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2007 dalla sig.ra Andriesi Elena Corina, coniugata Stredie, nata a Motca (Romania) il giorno 13 maggio 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Andriesi Elena Corina, coniugata Stredie, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2010

Il Direttore generale: LEONARDI

10A12366

DECRETO 29 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Manta Mihaela, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Manta Mihaela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in romania presso la scuola postliceale sanitaria di Vaslui nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;



Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Vaslui nell'anno 1997, dalla sig.ra Manta Mihaela, nata a Vaslui (Romania) il giorno 14 marzo 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Manta Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2010

Il Direttore generale: LEONARDI

10A12367

DECRETO 30 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Garay Milla Edwin Henry, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Garay Milla Edwin Henry ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciado en Enfermeria» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciado en Enfermeria» conseguito nell'anno 2009 presso la «Universidad Nacional Josè Faustino Sanchez» Carrion-Huacho (Perù) dal sig. Garay Milla Edwin Henry, nato ad Ancash (Perù) il giorno 19 febbraio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Garay Milla Edwin Henry è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2010

Il Direttore generale: LEONARDI

10A12368

DECRETO 30 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Alarcon Arroyo Nair Diana, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Alarcon Arroyo Nair Diana ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito nell'anno 2008 presso la «Universidad Andina del Cusco» di Cusco (Perù) dalla sig.ra Alarcon Arroyo Nair Diana, nata a Cusco (Perù) il giorno 24 maggio 1986 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Alarcon Arroyo Nair Diana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.



3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2010

Il Direttore generale: LEONARDI

10A12369

DECRETO 30 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Barzola Huaman Karen Denisse, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Barzola Huaman Karen Denisse ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciado en Enfermeria» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciado en Enfermeria» conseguito nell'anno 2008 presso la «Universidad Peruana Cayetano Heredia» di Lima (Perù) dalla sig.ra Barzola Huaman Karen Denisse, nata ad Apurimac (Perù) il giorno 12 dicembre 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Barzola Huaman Karen Denisse è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2010

Il Direttore generale: LEONARDI

10A12371

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 ottobre 2010.

Modifiche al decreto 7 marzo 2005 relativo al rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. Q/4292, del 7 marzo 2005, recante «Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie agrarie al registro nazionale»;

Considerata la volontà di rinnovare l'iscrizione delle varietà di cui all'art. 1 del detto decreto ministeriale 7 marzo 2005, per un periodo di 10 anni;

Considerato, pertanto, necessario modificare la data riportata all'art. 1 del citato decreto ministeriale 7 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto ministeriale 7 marzo 2005 «Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70, del 25 marzo 2005, la data del 31 dicembre 2012 è sostituita con 31 dicembre 2014.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA*: il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

10A12892

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Baque Marcillo Agustin Alcides, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, distribuzione e utilizzo di gas, sollevamento di persone o cose e protezione antincendio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Baque Marcillo Agustin Alcides, cittadino ecuadoregno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento della laurea in ingegneria industriale, conseguita nel 1997 presso l'«Universidad De Guayaquil» (Ecuador), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, distribuzione e utilizzo di gas, sollevamento di persone o cose, protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007,



nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente ai fini del richiesto riconoscimento, solo per le attività di installazione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici e protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *g)* del decreto ministeriale n. 37/2008, senza necessità di applicazione di misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'attività di installazione di impianti di distribuzione e utilizzo di gas e sollevamento di persone o cose, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *e)*, *f)* del decreto ministeriale n. 37/2008, perché dalle materie studiate per il conseguimento del titolo di studio non si individuano esami attinenti al settore di impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas e sollevamento di persone o cose;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria CNA - Installazione impianti;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 104872 del 9 agosto 2010 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Baque Marcillo Agustin Alcides, cittadino ecuadoregno, nato a Manabi Jipijapa (Ecuador) il 28 febbraio 1963 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia delle attività di installazione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici e protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *g)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicazione di misura compensativa, mentre non è riconosciuto idoneo, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio dell'attività di installazione di impianti di distribuzione e utilizzo di gas, sollevamento di persone o cose, di cui alle lettere *e)*, *f)* dello stesso art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 37/2008 in quanto dall'elenco delle materie studiate per il conseguimento del titolo studio non si individuano esami attinenti ai restanti settori richiesti.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 1° ottobre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A12370

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 18 ottobre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Vidaza» (azacitidina). (Determinazione/C 455/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Vidaza» (azacitidina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 17 dicembre 2008 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/08/488/001 «25 mg/ml - polvere per sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 100 mg» 1 flaconcino.

Titolare A.I.C.: Celgene Europe Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

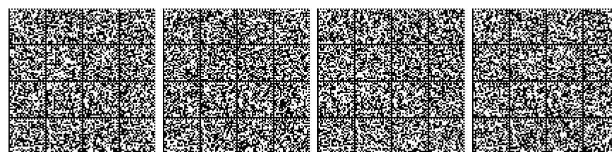
Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della



direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 27/28 aprile 2010;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 14 luglio 2010;

Vista la deliberazione n. 20 del 30 agosto 2010 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale VIDAZA (azacitidina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezione: «25 mg/ml - polvere per sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 100 mg» 1 flaconcino - A.I.C. n. 038996017/E (in base 10) 15621K (in base 32).

Indicazioni terapeutiche.

Vidaza è indicato per il trattamento di pazienti adulti non eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche con: sindromi mielodisplastiche (SMD) a rischio intermedio2 e alto secondo l'International prognostic scoring system (IPSS), leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) con il 10-29% di blasti midollari senza disordine mieloproliferativo, leucemia mieloide acuta (LMA) con 20-30% di blasti e displasia multilineare, secondo la classificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Vidaza» (azacitidina) è classificata come segue.

Confezione: «25 mg/ml - polvere per sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 100 mg» 1 flaconcino - A.I.C. n. 038996017/E (in base 10) 15621K (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 354,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 584,24.

Validità del contratto: 12 mesi.

Cost sharing obbligatorio secondo le condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up ed applicare le altre condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vidaza» (azacitidina), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 ottobre 2010

Il direttore generale: RASI

10A12947



DETERMINAZIONE 26 ottobre 2010.

Medicinali la cui autorizzazione dell'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determinazione n. 2154).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana- serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 15 del 1° marzo 2010, con cui il Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di coordinatore dell'Area registrazione e l'incarico di dirigente dell'Ufficio valutazione e autorizzazione;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2009, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (A.I.C.) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Viste le «Linee guida "Sunset Clause"» pubblicate nel portale Internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 aprile 2009;

Visto il «Comunicato AIFA» pubblicato nel portale Internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009;

Tenuto conto dei dati di commercializzazione dei medicinali verificati alla data del 31 marzo 2010;

Visto il «Pre-avviso di decadenza» del 15 luglio 2010, pubblicato nel portale Internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 16 luglio 2010;

Viste le comunicazioni dei titolari di A.I.C. relative all'accettazione della decadenza per mancata commercializzazione di taluni medicinali;

Viste le ordinanze del Consiglio di Stato (sezione quinta), depositate in data 31 maggio 2010 relative ai medicinali «Isok» A.I.C. n. 023449 , «Floxalin» A.I.C. n. 024895, «Acemix» A.I.C. n. 026357, «Leniartril» A.I.C. n. 023862, «Miderm» A.I.C. n. 027203, in seguito alle quali i medicinali succitati decadono per mancata commercializzazione;

Determina:

Art. 1.

1. Risultano decaduti, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2009, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, i medicinali di cui all'allegato alla presente determinazione.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento, unitamente all'allegato, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2010

Il direttore dell'Ufficio: MARRA



ALLEGATO

DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE AIC
ACEMIX	026357	BIOPROGRESS S.P.A.
ACIDO IALURONICO FAB	036725	FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.R.L.
ACQUA BORICA BIO CHEM	031092	BIO CHEM S.R.L.
AERODIOL	034873	LES LABORATOIRES SERVIER
AMOXICILLINA ACIDO CLAVULANICO TEVA PHARMA	037370	TEVA PHARMA B.V.
ATRACURIO BESILATO HOSPIRA	034833	HOSPIRA ITALIA S.R.L.
BENAGOL TOSSE SEDATIVO	036393	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED
BETULLA	030565	FARMA 3 SRL
BUPIFAR	036141	FARMARAND S.R.L.
CARIDOL	036734	KRKA PHARMA DUBLIN LIMITED
CITOGLUTAR	023171	OPOCRIN SPA
CO B1	006606	OPOCRIN SPA
COLDREX	036029	IODOSAN SPA
DESMOPRESSINA FERRING	036936	FERRING S.P.A.
DOBETIN TOTALE	020940	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
ENTERUM	028869	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
FLAVOBETASI	006751	OPOCRIN SPA
FLEETOS	036748	LABORATORIOS CASEN-FLEET S.L.
FLOXALIN	024895	BIOPROGRESS PHARMA S.P.A.
FLUODEOSSIGLUCOSIO [18 F] IBA	036946	IBA S.A.
GERMOZERO CLEAN	032233	CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.
GERMOZERO DERMO	032230	CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.
GINOTROSYD	035632	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
GLIMEPIRIDE EDMOND PHARMA	037558	EDMOND PHARMA S.R.L.
GLUTACEREBRO	013357	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
HELICOBACTER TEST INFAI - UREA 13 C	034133	GMBH
IMAGOPAQUE	027877	GE HEALTHCARE S.R.L.
IODIO BIO CHEM	031143	BIO CHEM S.R.L.
ISOESS 5,3%	029364	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
ISOK	023449	BIOPROGRESS S.P.A.
ISOTRETINOINA SANDOZ	036230	SANDOZ S.P.A.
ISTOCICLINA	022736	ORGANON ITALIA S.P.A.
ITACORTONE	020542	GHIMAS S.P.A.
ITRACONAZOLO QUALITI	007098	QUALITI (BURNLEY) LIMITED
ITTIOLO BIO CHEM	031145	BIO CHEM S.R.L.
LENIARTRIL	023862	SOCIETA' STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MENDELEJEFF S.R.L.
LIDOCAINA	029215	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
LIDOCAINA CLORIDRATO	030022	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
LORATADINA MYLAN GENERICS	037556	MYLAN SPA
MARESPIN	020678	ABIOGEN PHARMA S.P.A.
MENACOR	021674	A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.
MEPIFAR	036194	FARMARAND S.R.L.
METRAMINA	018103	ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA
MIAZIDE B6	021592	WYETH LEDERLE S.P.A.
MIDERM	027203	SOCIETA' STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MENDELEJEFF S.R.L.
NECUTREXOL	036251	SANDOZ S.P.A.
NEOGONADIL BRUCO	023224	OPOCRIN SPA
NICIZINA	006340	PFIZER ITALIA S.R.L.
NIFESAL	029062	GERMED PHARMA S.P.A.
ODONTALGICO DR KNAPP	006438	MONTEFARMACO OTC S.P.A.
OMASPIR	034874	D.M.G. ITALIA S.R.L.
ORLAAM	033939	SIPACO INTERNACIONAL LDA
PACLITAXEL EMMEPI-PHARMA	036414	EMMEPI - PHARMA SAS DI PEDRANI M & C.
PANRETIN	035711	LIGAND PHARMACEUTICALS UK LIMITED
PARACETAMOLO QUALIFARMA	029761	QUALIFARMA S.R.L.
PATREX	034077	PFIZER LIMITED
POLIFLUIDIL	035028	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.
POLIGALA E NARCEINA QUALIFARMA	029762	QUALIFARMA S.R.L.
PRANDIN	035252	NOVO NORDISK A/S
PRIMAVAX	033310	PASTEUR MERIEUX MSD
PSORINASE	023283	IDI FARMACEUTICI S.R.L.
PYLOBACTELL 13C-UREA	033100	TORBET LABORATORIES LIMITED
PYLORI CHEC	034230	ALIMENTERICS B.V.
RAYZON	035634	PHARMACIA EUROPE EEIG



REGRANEX	034526	JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.V.
SILVERCEF	302980	FARMA UNO S.R.L.
SOLFATO FERROSO	030207	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L.
F.U.N.)	031465	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
SORBITOLO E MANNITOLO	030736	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
SORBITOLO E MANNITOLO	030755	NOVASELECT S.P.A.
SPREDIOL	034878	IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L.
SUCRAL	035643	BIOPROGRESS S.P.A.
SULINOL	024184	NUOVA ICT S.R.L.
SUPRATIROX	035819	MERCK SERONO S.P.A.
TALUVIAN	035218	ABBOTT S.R.L.
TAMSULOSINA FARMA 1	037009	FARMA 1 S.R.L.
TECNEMAB-K-1	033069	GE HEALTHCARE S.R.L.
THERMOGENE	008231	MONTEFARMACO SPA
TRESILTAN	036250	HEXAL S.P.A.
TROBICIN	022735	PFIZER ITALIA S.R.L.
UBIDENONE	027682	ESSETI FARMACEUTICI S.R.L.
UPRIMA	035210	ABBOTT LABORATORIES LIMITED
VASOSTERONE	010316	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
VICKS TOSSE MUCOLITICO	035490	PROCTER & GAMBLE S.R.L.
VIT.B1 ANGELINI	005567	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
VITAMINA C ANGELINI	005569	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
VITRAVENE	034816	NOVARTIS OPHTALMICS EUROPE LIMITED
VOLTAFLEX	037554	NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.
XANTIUM	025704	WYETH LEDERLE S.P.A.
XAPIT	035635	PHARMACIA EUROPE EEIG

10A13172



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura Nazionale, del medicinale «Ketoprofene EG» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 54 del 9 settembre 2010

Medicinale: KETOPROFENE EG.

Confezioni:

A.I.C. n. 033519036 - 50 mg capsule rigide, 30 capsule rigide;

A.I.C. n. 033519099 - 200 mg capsule rigide a rilascio prolungato.

Titolare AIC: E.G. S.p.A.

Procedura Nazionale

con scadenza 4 gennaio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire, entro trenta giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A12948

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura Nazionale, del medicinale «Propafenone DOC Generici», con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 43 dell'8 settembre 2010

Medicinale: PROPAFENONE DOC Generici.

Confezioni:

A.I.C. n. 034079018 - 150 mg compresse rivestite, 30 compresse;

A.I.C. n. 034079 020 - 300 mg compresse rivestite, 30 compresse.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l.

Procedura Nazionale

è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire, entro trenta giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A12949

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pulmaxan»

Estratto determinazione V&A.N n. 2103 de 15 ottobre 2010

Titolare AIC: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio – Milano, Palazzo Volta - Via F. Sforza, 20080 - Codice Fiscale 00735390155.

Medicinale: PULMAXAN.

Variazione AIC: B.II.b.1.d Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Sito che richiede un'ispezione iniziale o specifica a un prodotto.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Astra Zeneca L.P. – 50 Otis Street – Westborough – MA 01581 (USA) per le fasi di produzione e confezionamento primario e secondario, relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 027621046 - «0,125 mg/ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml;

AIC n. 027621059 - «0,25 mg/ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml;

AIC n. 027621061 - «0,5 mg/ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13124



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 22 ottobre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3934
Yen	113,18
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,626
Corona danese	7,4577
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,88730
Fiorino ungherese	275,35
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7097
Zloty polacco	3,9701
Nuovo leu romeno	4,3013
Corona svedese	9,2565
Franco svizzero	1,3533
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1430
Kuna croata	7,3365
Rublo russo	42,4507
Lira turca	1,9896
Dollaro australiano	1,4198
Real brasiliano	2,3594
Dollaro canadese	1,4299
Yuan cinese	9,2787
Dollaro di Hong Kong	10,8203
Rupia indonesiana	12457,54
Rupia indiana	62,1030
Won sudcoreano	1571,80
Peso messicano	17,2420
Ringgit malese	4,3390
Dollaro neozelandese	1,8636
Peso filippino	60,375
Dollaro di Singapore	1,8137
Baht tailandese	41,722
Rand sudafricano	9,6876

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A13169

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 25 ottobre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4031
Yen	113,21
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,510
Corona danese	7,4579
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89255
Fiorino ungherese	273,53
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Zloty polacco	3,9316
Nuovo leu romeno	4,2680
Corona svedese	9,1990
Franco svizzero	1,3618
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0935
Kuna croata	7,3413
Rublo russo	42,4705
Lira turca	1,9845
Dollaro australiano	1,4107
Real brasiliano	2,3889
Dollaro canadese	1,4291
Yuan cinese	9,3420
Dollaro di Hong Kong	10,8887
Rupia indonesiana	12485,42
Rupia indiana	62,2400
Won sudcoreano	1565,89
Peso messicano	17,2332
Ringgit malese	4,3405
Dollaro neozelandese	1,8623
Peso filippino	60,347
Dollaro di Singapore	1,8120
Baht tailandese	41,883
Rand sudafricano	9,6931

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A13170



MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso veterinario «Quantum Dog».

Estratto decreto n. 62 del 24 giugno 2010

Con decreto n. 62 del 24 giugno 2010 è revocata, su rinuncia della ditta Intervet Italia S.r.l., via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano 2 - Segrate 20090 (Milano), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

«Quantum Dog da 2PPI/L» confezione contenente 25 flaconi di da 2PPI e 25 flaconi di L - A.I.C. n. 103917023;

«Quantum Dog PI/L» astuccio da 10 flaconi di PI e 10 di L - A.I.C. n. 103918013;

«Quantum Dog PI/L» astuccio da 25 flaconi di PI e 25 di L - A.I.C. n. 103918025;

«Quantum Dog da 2PPI/L» confezione contenente 10 flac. da 2PPI e 10 flaconi di L - A.I.C. n. 103917011.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12724

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vet-cillin 5% premix».

Estratto decreto n. 60 del 24 giugno 2010

Con decreto n. 60 del 24 giugno 2010 è revocata, su rinuncia della ditta Ceva Vetem S.p.a., via Colleoni, 15 - Agrate Brianza (Monza e Brianza), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

«Vet-Cillin 5% Premix» sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102935071;

«Vet-Cillin 5% Premix» sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102935083.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12775

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 61 del 24 giugno 2010

Con decreto n. 61 del 24 giugno 2010 è revocata, su rinuncia della ditta Industria Farmaceutica Galenica Senese, via Cassia Nord, 3 - Monteroni D'Arbia 53014 (Siena), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Sodio bicarbonato 1,4 Senese, flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102325026;

Sodio bicarbonato 1,4 Senese, flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102325014;

Fruttosio (Levulosio) 10% Galenica Senese, flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102966037;

Fruttosio (Levulosio) 10% Galenica Senese, sacca da 1000 ml - A.I.C. n. 102966025;

Fruttosio (Levulosio) 20% Galenica Senese, sacca da 2000 ml - A.I.C. n. 102967039;

Fruttosio (Levulosio) 20% Galenica Senese, sacca da 1000 ml - A.I.C. n. 102967027;

Sodio bicarbonato 7,5% Senese, flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102327018;

Sodio bicarbonato 5% Senese, flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102328034;

Fruttosio (Levulosio) 10% Galenica Senese, flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102966013;

Fruttosio (Levulosio) 20% Galenica Senese, flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102967015;

Sodio bicarbonato 7,5% Senese, flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102327032;

Sodio bicarbonato 7,5% Senese, flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102327020;

Sodio bicarbonato 1,4 Senese, flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102325038;

Sodio bicarbonato 5% Senese, flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102328022;

Fruttosio (Levulosio) 5%, sacca da 1000 ml - A.I.C. n. 102484019;

Sodio bicarbonato 5% senese, flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102328010;

Fruttosio (Levulosio) 5%, sacca da 2000 ml - A.I.C. n. 102484021;

Fruttosio (Levulosio) 5%, flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102484033.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12776

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Aceite Campo De Calatrava»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 287 del 23 ottobre 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria oli e grassi «Aceite Campo De Calatrava».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A13123



RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 2 agosto 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante: «Determinazione del costo medio orario del lavoro per il settore antincendio a valere dal mese di gennaio 2010 con riferimento al CCNL delle Guardie ai fuochi e dal mese di agosto 2010 con riferimento al CCNL per il settore sorveglianza antincendio». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 del 9 ottobre 2010).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 15, gli ultimi tre capoversi delle premesse nonché l'art. 1 sono sostituiti dai seguenti:

«Considerata la necessità di determinare il costo del lavoro per il settore antincendio, sia per i dipendenti delle imprese esercenti, anche se gestite in forma cooperativistica, attività di servizi integrativi antincendio sia terrestri che marittimi, guardie ai fuochi, nonché ai dipendenti delle imprese e cooperative esercenti attività riferite alla tutela ambientale sia terrestre che marittima; sia per i dipendenti delle imprese che esercitano i servizi integrativi antincendio elencati nell'allegato X del decreto ministeriale del Ministero dell'interno del 10 marzo 1998 e s.m.i.;

Esaminato il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle Guardie ai fuochi stipulato il 28 luglio 2009 tra l'Associazione nazionale imprese e cooperative esercenti servizi integrativi antincendio (A.N.G.a.F.) e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, e sottoscritto il 30 luglio 2009 dall'UGL;

Esaminato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore sorveglianza antincendio stipulato il 3 novembre 2009 tra A.N.IS.A. (Associazione nazionale delle imprese di sorveglianza antincendio) e CONFSAL (Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori) e CONFSAL (Vigili del fuoco sindacato autonomo Vigili del fuoco);

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei sopracitati contratti collettivi, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti i citati contratti;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio orario del lavoro per il settore antincendio, come specificato nelle premesse, è determinato, a livello nazionale — con riferimento al «CCNL delle Guardie ai fuochi» — a valere dal mese di gennaio 2010, e — con riferimento al «CCNL per il settore sorveglianza antincendio» — a valere dal mese di agosto 2010.

Il costo del lavoro è calcolato, per operai e impiegati, in distinte tabelle che fanno parte integrante del presente decreto.».

10A13106

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-256) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





€ 1,00

